

ORDINANZA N. 2 / 2025 / CAG

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS

Il Direttore Territoriale Sardegna

VISTO	Il Codice della Navigazione (di seguito Cod. nav.), approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modifiche;
VISTI	segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 Cod. nav.;
VISTA	la l. 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al Sistema Penale" e ss.mm.ii.;
VISTA	la l. n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ed in particolare l'art. 11 rubricato "Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente" e ss.mm.ii.;
VISTI	la l. 5 febbraio 1992, n. 104 e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
VISTO	il d.lgs. del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "Nuovo Codice della Strada";
VISTO	il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
VISTO	il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
VISTO	il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO	il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205";
VISTA	la l. n. 33 del 22.10. 2012 recante "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;
VISTO	il d.l. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale

agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”;

VISTA la Convenzione di Gestione Totale n. 46 del 30 novembre 2006 concernente l'affidamento alla Società So.G.Aer. S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Cagliari.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 52 del 13 aprile 2007 di approvazione dell'affidamento in concessione alla Società So.G.Aer. S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Cagliari la cui durata è determinata in anni quaranta decorrenti dal 13 aprile 2007;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del Direttore della Circoscrizione Aeroportuale, rectius Direttore Territoriale, competente per territorio a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che SO.G.Aer. S.p.A. è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che al gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, compete, su indicazione di ENAC, la realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché garantire la rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Sardegna (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'aeroporto di Cagliari Elmas (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22.10 2012, recante “Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”, sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con Ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le “Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area *land side* all'interno del sedime aeroportuale” (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*,

ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n.11357/2022 Reg. Prov. Coll;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare le Ordinanze n. 1/2019, n.2/2021 e n. 1/2025 aventi ad oggetto la "Disciplina della circolazione sull'aeroporto Cagliari Elmas", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "Linee guida";

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6 comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché la Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, il Comune di Elmas, il Comando di Polizia Locale di Elmas e la società ENAV S.p.A.

ORDINA

Art. 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2

Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

- 1 Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
- 2 È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
- 3 È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 3

Segnaletica orizzontale e verticale

- 1 La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.

- 2 La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada".
- 3 La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
- 4 La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
- 5 Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 17 della presente Ordinanza.

Art. 4 **Passaggi Pedonali**

- 1 La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree dedicate ai passaggi pedonali riportate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza.
- 2 È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi pedonali di cui al comma precedente per attraversare le strade e recarsi alla aerostazione o spostarsi dall'aerostazione ai parcheggi.

Art. 5 **Limiti di Velocità**

- 1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
- 1 Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art.17 della presente Ordinanza.

Art.6 **Viabilità area partenze**

Le corsie di accesso e di uscita relative all'area partenze sono quelle indicate nelle allegate planimetrie.

Art.7 **Viabilità area arrivi**

Le corsie di accesso e di uscita relative all'area arrivi sono quelle indicate nelle allegate planimetrie

Art. 8 **Aree ad accesso limitato (ZTL)**

- 1 Nell'area immediatamente antistante la zona arrivi dell'aerostazione è istituita una corsia in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi nella suddetta area è eseguito mediante una sbarra elevata tramite comando azionato da personale del gestore aeroportuale.

- 2 L'apparecchiatura di cui al comma 1 è gestita dalla Società di gestione. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico della Società di gestione.
- 3 Le aree e le corsie ZTL istituite presso l'aeroporto sono indicate nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
- 4 L'accesso alle aree e corsie ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati dalla Direzione Territoriale.

Art.9

Aree a permanenza limitata (ZTC)

Sono istituite aree e corsie nelle quali è limitata la permanenza veicolare. Il controllo del tempo di permanenza nelle suddette aree è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti. La delimitazione delle aree in cui è attivo il sistema ZTC è resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale e pannelli informativi.

- 1 Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico della Società di gestione.
- 2 Le aree e le corsie ZTC istituite presso l'aeroporto, sono indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
- 3 Il tempo di accesso e sosta nelle aree e nelle corsie ZTC, a cura del Gestore Aeroportuale, è determinato in 12 minuti.

Art. 10

Aree di sosta e di parcheggio

Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
Nel sedime aeroportuale land side sono state individuate le seguenti aree come individuate nelle planimetrie allegate:

- 1 Parcheggio P1 Land Side zona fronte aerostazione a pagamento;
- 2 Parcheggio P2 Land Side zona fronte aerostazione a pagamento, Parcheggio BUS - NCC, Parcheggio operatori – Enti di Stato;
- 3 Parcheggio P3 Land Side zona fronte aerostazione a pagamento, Parcheggio sotto viadotto;
- 4 Parcheggio Land Side zona sud operatori, parcheggio LOW COST, parcheggio AREUS;
- 5 Parcheggio Land Side zona Santa Caterina;
- 6 Parcheggio Land side zona piano primo partenze, Parcheggio KISS & FLY a pagamento, Parcheggi di servizio;
- 7 Parcheggio Land Side EXTRA LOW COST;
- 8 Parcheggio Land Side zona multipiano, piano terra, Parcheggi Rent, Parcheggi operatori, Parcheggi Enti di Stato;
- 9 Parcheggio Land Side zona multipiano, piano primo;
- 10 Parcheggio Land Side zona multipiano, piano secondo;

- 11 Parcheggio Land Side zona multipiano, piano terzo;
- 12 Parcheggio Land Side zona Nord;
- 13 Viabilità e segnaletica zona Land Side perimetrale sud – via dei Trasvolatori sud;
- 14 Viabilità e segnaletica verticale zona Land Side fronte aerostazione;
- 15 Viabilità e segnaletica verticale zona aerostazione – viabilità fronte arrivi e fronte partenze;
- 16 Viabilità e segnaletica verticale zona Land Side. Planimetria d'insieme.

Prima Corsia (area arrivi): la prima corsia è utilizzata per la sosta dei mezzi degli Enti di Stato e Aeroportuali, di soccorso, per i mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione, per i taxi, per i bus di linea. Vi si accede, di regola, mediante apertura automatica della sbarra, previo riconoscimento della lettura della targa del veicolo o del badge assegnato dal gestore aeroportuale. Dovrà essere inoltre esposta l'autorizzazione all'accesso rilasciata dal Gestore Aeroportuale su delega della Direzione Territoriale.

Corsia Scorrimento: sulla corsia di scorrimento non è consentita alcuna fermata. Il Gestore Aeroportuale ne determina le modalità di utilizzo e relative tariffe garantendo un periodo temporale di gratuità di 12 minuti ai veicoli che percorrono la viabilità aeroportuale senza utilizzo delle aree di parcheggio delimitate da barriere. L'ingresso con franchigia di gratuità è consentito fino ad un massimo cumulativo di 3 (tre) accessi al giorno da parte del medesimo veicolo.

Parcheggio Kiss and Fly (area partenze): tale area, disciplinata da So.G.Aer. che ne determina le modalità di utilizzo e tariffe nei limiti fissati dalle normative in materia, garantendo un periodo temporale in regime di gratuità, è destinata sia alle operazioni di carico e scarico dei passeggeri in partenza, che ad attività degli Enti di Stato e Aeroportuali, di soccorso, dei mezzi per lo scarico delle merci destinate all'aerostazione, dei taxi, dei bus di linea e non di linea secondo quanto indicato nella planimetria.

Aree a parcheggio a pagamento sono gestite dal Gestore Aeroportuale, anche tramite Società all'uopo individuate, che ne determina le modalità di utilizzo e le tariffe nei limiti fissati dalle normative in materia, garantendo un periodo temporale in regime di gratuità di 12 minuti.

In considerazione delle esigenze di sicurezza del transito veicolare e pedonale e delle caratteristiche dei flussi veicolari in prossimità della aerostazione, in tutta l'area destinata alla viabilità aeroportuale (Corsia di Scorrimento), nei parcheggi a pagamento l'ingresso con franchigia di gratuità di 12 minuti è consentito fino ad un massimo cumulativo di 3 (tre) accessi al giorno da parte del medesimo veicolo.

Art. 11

Disciplina parcheggi persone con disabilità

- 1 Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
- 2 La Società di gestione provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale.
- 3 I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
- 4 Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
- 5 Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 15 della presente Ordinanza.

Art. 12

Corrispettivi per la sosta

- 1 I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
- 2 La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
- 3 Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle autorità competenti.

Art. 13

Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

- 1 L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
- 2 Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.
- 3 In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
- 4 La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 14

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

- 1 I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- 2 La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12,

comma 1 del Codice della Strada.

- 3 La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
- 4 Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 del c.c. anche in ambito aeroportuale sulla base del combinato disposto degli artt. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999, art.17, commi 132 e 133 della Legge n. 127 del 15.05.1997, art.1 e 718 del Codice della Navigazione. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale Sardegna e con decreto del Sindaco del Comune di Elmas ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischietto.

ART. 15

Rimozione delle autovetture abbandonate

Allorquando nell'ambito delle aree di cui all'art. 10 si rinverranno veicoli a motore o rimorchi in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, in quanto privi della targa di immatricolazione, del contrassegno di identificazione, o con la polizza di assicurazione scaduta ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, verranno interessati gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada che opereranno secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'interno n. 460/99 o del D. Lgs. 152/06.

ART.16

Rimozione autovetture in divieto di sosta e fermata

Richiamato il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Sogaer S.p.A e dal Comune di Elmas i veicoli che occupano le aree in violazione dei divieti di sosta e di fermata dovranno essere rimossi, su richiesta degli organi di polizia, per mezzo del competente servizio di rimozione in uso al Comune di Elmas.

ART. 17

Sanzioni

- 1 Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
- 2 La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6 della presente Ordinanza per le aree ZTC è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1, comma 3, della Legge 33/2012, e ss.mm.ii.
- 3 Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

ART. 18

Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

ART. 19
Entrata in vigore

- 1 La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:01 del 18.12.2025
- 2 Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ENAC.

Elmas, 17.12.2025

IL Direttore
Dott. Roberto Solinas
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)